

Decreto riduzione Quota Capitaria Parrocchia Pentecoste in Milano

Oggetto: Decreto Riduzione Quota Capitaria Parrocchia di Pentecoste in Milano
Prot. Gen. n. 2042

Visto il Decreto in data 2 gennaio 2014 (Prot. n. 0003/2014); sentito il Collegio dei Consultori; a parziale modifica dell' "Allegato C" del Decreto indicato **STABILIAMO** che, a far data dal **1 luglio 2014**, la quota capitaria a carico della Parrocchia di **PENTECOSTE** in **MILANO** venga ridotta a **€0,001** per abitante, fino al **31.6.2017**.

Milano, 30 giugno 2014

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Decreto di modifica Norme della Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Oggetto: Decreto modifica Statuto Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Prot. gen. n. 2162

Con decreto in data 4 novembre 2013, entrato in vigore il 7 gennaio 2014, abbiamo aggiornato le *Norme della Veneranda Biblioteca Ambrosiana* nella sola parte relativa all'aspetto gestionale dell'Ente; nel medesimo decreto affidavamo a un atto successivo ulteriori modifiche e a tal scopo un gruppo di studio (di cui facevano parte il Presidente e il Prefetto dell'Ambrosiana) ha lavorato all'aggiornamento della parte culturale delle *Norme*, con particolare riferimento alla nomina dei Dottori, alla loro cessazione dalla carica e ai criteri di incompatibilità degli stessi, al fine di garantire nel migliore dei modi l'adeguato profilo di quanti si dedicano allo studio nell'ambito della Biblioteca Ambrosiana.

Di conseguenza, tenendo conto del fatto che la Veneranda Biblioteca Ambrosiana è un ente ecclesiastico (lettera del Segretario di Stato del 15 dicem-

bre 1973, prot. n. 246484, e relative norme; lettera del Segretario di Stato del 13 marzo 1997, prot. n. 410.509) riconosciuto nell'ordinamento italiano per antico possesso di stato (attestato del Ministero dell'Interno del 13 luglio 1987) e dipende dall'Arcivescovo di Milano; condividendo nella sostanza le proposte avanzate di modifica degli artt. 8, 9, 12, 13 e 16, così come formulate dopo attento confronto con la Curia arcivescovile; visto che l'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e il successivo Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (pubblicata sul S.O. n. 210 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997), ha precisato che le modifiche statutarie non comportanti mutamenti sostanziali di cui all'art. 19 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 non necessitano di approvazione ministeriale, ma solo dell'autorità competente nell'ordinamento canonico e hanno immediata efficacia civile, una volta iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche,

DECRETIAMO

che la Veneranda Biblioteca Ambrosiana sia retta dalle *Norme della Veneranda Biblioteca Ambrosiana*, modificate rispetto alle attuali, secondo il testo allegato al presente Decreto, che entrerà in vigore il 25 luglio 2014.

Su quanti operano al servizio della Veneranda Biblioteca Ambrosiana invochiamo la benedizione del Signore.

Milano, 21 luglio 2014

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

Statuto 2014 modificando VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA

DELLA NATURA GIURIDICA E DELLA SEDE

Art. 1 - Natura giuridica e sede

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana è stata fondata il 7 settembre 1607 dal Cardinale Federico Borromeo, al quale sono dovute l'idea originaria, consistente nella promozione dei valori umani e cristiani mediante la scienza e la cultura a servizio della Chiesa cattolica, e la struttura fondamentale, costituita da due organismi complementari e collaboranti: il Collegio dei Dottori e la Congregazione dei Conservatori.

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana è un ente ecclesiastico (lettera del Segretario di Stato del 15 dicembre 1973, prot. n. 246484, e relative norme;

lettera del Segretario di Stato del 13 marzo 1997, prot. n. 410.509) riconosciuto nell'ordinamento italiano per antico possesso di stato (attestato del Ministero dell'Interno del 13 luglio 1987) e dipende dall'Arcivescovo di Milano. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana ha sede in Milano, piazza Pio XI, n. 2.

Art. 2 - Scopo

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana ha scopo di religione e di culto e persegue, in particolare, la formazione del clero, dei religiosi e dei laici, nonché la diffusione della cultura cristiana, anche a scopi catechetici, di educazione cristiana, di dialogo interreligioso e interculturale, attraverso la conservazione, la custodia, la valorizzazione del proprio Patrimonio Culturale (manoscritti, stampati, opere d'arte, ecc.).

Art. 3 - Attività

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana persegue i propri scopi operando, anzitutto, nei settori della promozione della cultura e dell'arte, nonché della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse religioso, artistico e storico.

La principale attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana consiste nella gestione della Biblioteca, della Pinacoteca e dell'Accademia Ambrosiana.

È compito della Veneranda Biblioteca Ambrosiana provvedere alla conservazione, custodia e valorizzazione del proprio Patrimonio Culturale, nonché promuovere ricerche scientifiche e altre iniziative finalizzate ad accrescere la conoscenza e la fruibilità del medesimo patrimonio. La Veneranda Biblioteca Ambrosiana può collaborare con altre istituzioni, ecclesiastiche e non, italiane e straniere, e può svolgere qualsiasi altra attività compatibile con le proprie finalità e la natura di ente ecclesiastico, anche di natura commerciale.

DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEI MEZZI D'ESERCIZIO

Art. 4 - Patrimonio Culturale

Costituiscono il Patrimonio Culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, oltre l'edificio dove ha sede e la Chiesa di Santa Maria Maddalena al Santo Sepolcro, i beni culturali assegnati al momento della fondazione, quelli pervenuti nel corso del tempo e quelli che saranno acquisiti in futuro e destinati a Patrimonio Culturale con delibera della Congregazione dei Conservatori, su proposta o con il parere favorevole del Collegio dei Dottori.

Art. 5 - Patrimonio Non Culturale

La Veneranda Biblioteca Ambrosiana può possedere altri beni immobili e mobili come patrimonio finalizzato a produrre reddito per le sue attività istituzionali e a sovvenire, in generale, alle sue esigenze.

Compete alla Congregazione dei Conservatori deliberare sugli incrementi del Patrimonio Non Culturale, sulle relative permutate e alienazioni.

Art. 6 - Mezzi di funzionamento

Le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi di enti pubblici e privati nonché di persone fisiche, i proventi da attività proprie, gli eventuali avanzi di esercizio, i beni mobili e immobili di proprietà non riconducibili al Patrimonio costituiscono i mezzi di funzionamento destinati a sostenere le attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

ORGANI DELLA VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA**Art. 7 - Organi**

Sono organi della Veneranda Biblioteca Ambrosiana:

- a) il Collegio dei Dottori,
- b) il Prefetto,
- c) la Congregazione dei Conservatori,
- d) il Presidente della Congregazione dei Conservatori,
- e) il Comitato Ristretto,
- f) il Segretario Generale,
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti dei suddetti organi rimangono in carica nei termini stabiliti dal presente Statuto e comunque sino alla nomina, legittimamente intimata, dei rispettivi successori.

IL COLLEGIO DEI DOTTORI**Art. 8 - Composizione**

Il Collegio dei Dottori è nominato dall'Arcivescovo di Milano, ed è composto da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre Ordinari.

I Dottori si distinguono in Incaricati e Ordinari, e sono scelti tra gli ecclesiastici che hanno conseguito un Dottorato o un titolo equipollente e si segnalano per i loro meriti scientifici, desumibili in primo luogo dalle pubblicazioni.

Occorre che il numero dei Dottori sia sufficiente affinché i vari settori concernenti il Patrimonio e l'attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana siano seguiti proficuamente e con continuità.

Art. 9 - Nomina dei Dottori

Il Prefetto, sentito il Collegio dei Dottori e acquisito, per quanto riguarda gli aspetti economici, il parere della Congregazione dei Conservatori, propone all'Arcivescovo la nomina dei Dottori Incaricati, il cui mandato ha durata quinquennale e può essere rinnovato.

Entro trenta giorni dal termine del mandato i Dottori Incaricati possono essere rinnovati con provvedimento dell'Arcivescovo di Milano su proposta del Prefetto, sentito il Collegio dei Dottori. In caso contrario i Dottori Incaricati sono congedati dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

I Dottori Incaricati partecipano e possono intervenire alle riunioni del Col-

legio dei Dottori ma non hanno diritto di voto.

Il Prefetto, sentito il Collegio dei Dottori, assegna ai Dottori Incaricati gli ambiti di studio e ne segue l'attività scientifica e istituzionale.

Il Prefetto, acquisito il voto favorevole della maggioranza dei Dottori Ordinari e il parere favorevole della Congregazione dei Conservatori in merito agli impegni economici connessi, propone all'Arcivescovo la nomina a Dottore Ordinario. Possono essere nominati Dottori Ordinari i Dottori Incaricati che:

- a) hanno compiuto il 50° anno di età,
- b) hanno terminato almeno un mandato,
- c) hanno dato buona prova di sé per preparazione scientifica e capacità di svolgere gli incarichi ricevuti.

La preparazione scientifica deve essere attestata dalla pubblicazione in riviste o collane di primaria importanza di almeno 5 dissertazioni.

La proposta di nomina del Dottore Ordinario deve essere inoltre accompagnata dal parere, espresso per iscritto, di una commissione di qualificazione, composta da almeno tre docenti, esperiti per l'ambito di competenza del Dottore in questione e scelti da un Vicario episcopale indicato dall'Arcivescovo.

Qualora l'ecclesiastico non sia incardinato nella Diocesi di Milano è necessario acquisire il parere favorevole dell'Ordinario competente per procedere alla nomina a Dottore, sia Incaricato che Ordinario.

Art. 10 - Riunioni e deliberazioni

Il Collegio dei Dottori è convocato dal Prefetto di norma con cadenza mensile.

La convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Collegio dei Dottori devono essere comunicati ai Dottori con almeno tre giorni di anticipo.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei Dottori Ordinari e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Dottori Ordinari presenti.

La votazione deve avvenire con voto segreto quando concerne le persone.

Le riunioni del Collegio possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Prefetto e un altro Dottore, che funge da segretario, devono, tuttavia, essere presenti nel luogo di convocazione, dove la riunione si considererà tenuta.

La convocazione del Collegio deve essere comunicata anche al Presidente della Congregazione dei Conservatori che può parteciparvi senza diritto di voto.

Il Segretario Generale può essere invitato a partecipare alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto.

Art. 11 - Competenze

Il Collegio dei Dottori promuove e provvede all'attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, nel rispetto delle competenze attribuite dal presente Statuto agli altri organi. Al Collegio dei Dottori compete anzitutto:

- a) garantire la diligente custodia e la promozione del Patrimonio Culturale e dei beni culturali detenuti dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, e promuovere l'incremento delle collezioni;
- b) attendere alla ricerca scientifica-culturale;
- c) favorire la conoscenza e la consultazione del Patrimonio Culturale e dei beni culturali detenuti, anche promuovendo iniziative culturali;
- d) promuovere e sviluppare relazioni con altre istituzioni culturali.

Al fine di svolgere adeguatamente i compiti sopraindicati, il Collegio dei Dottori:

- a) determina annualmente il Piano di attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- b) approva le pubblicazioni dei Dottori, che impegnano il nome e la responsabilità culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- c) propone il conferimento del dottorato "*honoris causa*";
- d) predispose il Regolamento concernente l'attività dei Dottori e adotta ogni altra norma regolamentare riguardante gli aspetti scientifico-culturali dell'attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- e) nomina, scegliendoli fra i Dottori, il Direttore della Biblioteca e il Direttore della Pinacoteca, stabilendone, con apposito Regolamento, la durata dell'incarico e le competenze di natura esecutiva;
- f) esprime il consenso circa le proposte di prestiti di manoscritti o stampati od opere d'arte, come pure sulla concessione a terzi di diritti di riproduzione e di divulgazione;
- g) svolge attività consultiva e istruttoria a favore di tutti gli altri organi;
- h) vigila sulla coerenza dell'attività scientifico-culturale promossa dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

I regolamenti di cui alla lett. d) e alla lett. e), e le successive modifiche, devono essere presentati all'Arcivescovo di Milano.

Art. 12 - Attività dei Dottori e incompatibilità

I Dottori Ordinari, godendo della necessaria autonomia di ricerca, provvedono all'attività scientifica e agli incarichi ricevuti, tenendo conto del Piano di attività scientifico-culturale (art. 11) e di quanto deliberato dal Collegio dei Dottori; ogni anno sono tenuti a presentare al Collegio e al Prefetto il programma di studio e una relazione circa i risultati delle loro ricerche.

I Dottori Incaricati svolgono gli incarichi ricevuti dal Prefetto ai sensi dell'art. 9 e al termine di ogni anno presentano al Collegio dei Dottori e al Prefetto una relazione circa gli incarichi ricevuti e l'attività scientifica e istituzionale svolta.

Le modalità dell'impegno richiesto ai Dottori sono stabilite dal Regolamento previsto dall'art. 11, co. 3, lett. d).

Ai Dottori spetta il trattamento remunerativo, previdenziale e assistenziale determinato dalle norme stabilite per il sostentamento del clero in Italia e l'abitazione.

Salvo quanto specificamente previsto da altre norme del presente statuto, i Dottori Incaricati hanno gli stessi diritti e doveri dei Dottori Ordinari.

Dovendosi dedicare a tempo pieno alle attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, i Dottori Ordinari e Incaricati non possono assumere altri impegni continuativi. Eventuali limitate attività di insegnamento e di ricerca devono essere approvate dal Collegio dei Dottori.

Art. 13 - Cessazione dalla carica

Al compimento del settantacinquesimo anno di età:

- a) i Dottori possono continuare la loro attività di ricerca ma hanno termine i compiti e i diritti loro spettanti quali componenti del Collegio, a norma dell'art. 11, compreso il diritto all'abitazione;
- b) i Dottori Ordinari diventano Emeriti.

I Dottori Ordinari possono cessare dall'ufficio anche prima del previsto limite di età per cause diverse, in particolare: per rinuncia, per assunzione di altro incarico incompatibile con i doveri propri dei Dottori, per sopravvenuta inidoneità permanente ad attendere efficacemente all'attività scientifico-culturale, o a seguito di decisione assunta dalla competente autorità. I Dottori Incaricati cessano dall'ufficio, oltre che per termine del mandato quinquennale senza essere rinnovati (art. 9), anche per rinuncia, per assunzione di altro incarico incompatibile con i doveri propri dei Dottori, per sopravvenuta inidoneità permanente ad attendere efficacemente all'attività scientifico-culturale, o a seguito di decisione assunta dalla competente autorità.

I Dottori Ordinari che cessano dall'ufficio per sopravvenuta inidoneità permanente diventano Emeriti.

Art. 14 - Dottori Aggregati, Dottori Emeriti e Dottori *honoris causa*

Il Collegio dei Dottori, previo parere favorevole della Congregazione dei Conservatori, può chiamare a collaborare alle attività scientifico-culturali della Veneranda Biblioteca Ambrosiana persone di riconosciuta competenza che assumono la qualifica di Dottori Aggregati.

Le modalità e la durata della collaborazione, nonché i compiti specifici affidati ai Dottori Aggregati sono definiti dal Collegio dei Dottori all'atto dell'incarico e sono eventualmente precisati dal Prefetto.

La remunerazione dei Dottori Aggregati che non possono essere inseriti nel sistema del sostentamento del clero in Italia è stabilita dalla Congregazione dei Conservatori su proposta del Prefetto.

I Dottori Emeriti e i Dottori Aggregati, su invito del Prefetto, possono partecipare alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto.

Su proposta del Collegio dei Dottori, approvata all'unanimità con voto segreto, l'Arcivescovo di Milano può conferire il titolo di Dottore "*honoris causa*" a personalità di chiara fama.

DEL PREFETTO

Art. 15 - Nomina

Il Prefetto è nominato dall'Arcivescovo di Milano per un quinquennio, anche al di fuori dei membri del Collegio dei Dottori, previa consultazione dei Dottori Ordinari e sentita la Congregazione dei Conservatori.

Il Prefetto può essere riconfermato. Se non riconfermato, resta a tutti gli effetti Dottore Ordinario. Nella scelta del Prefetto andranno tenute presenti, oltre le doti culturali, anche le capacità e le esperienze di natura direttiva.

Art. 16 - Competenze

Al Prefetto compete:

- a) dirigere le attività scientifico-culturali della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, curando la realizzazione delle attività previste dal Piano Annuale di cui all'art. 11, co. 3, lett. a) e dei singoli progetti di ricerca;
- b) rappresentare la Veneranda Biblioteca Ambrosiana in ambito scientifico-culturale;
- c) convocare e presiedere il Collegio dei Dottori e il Comitato Ristretto, determinando l'ordine del giorno;
- d) seguire le attività dei singoli Dottori e assegnare loro incarichi particolari;
- e) predisporre ogni anno una Relazione in merito all'attività scientifica svolta da ciascun Dottore; detta Relazione deve essere trasmessa all'Arcivescovo di Milano e al Dottore.
- f) nominare, per la durata del suo mandato e dopo aver sentito il Collegio dei Dottori, un Vice-Prefetto scelto tra i Dottori Ordinari.

Il Prefetto deve predisporre ogni anno una Relazione sull'attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Detta Relazione deve essere trasmessa all'Arcivescovo di Milano e alla Congregazione dei Conservatori.

Art. 17 - Vice-Prefetto

Il Vice-Prefetto coadiuva il Prefetto e lo sostituisce in caso di assenza o inabilità, anche temporanea. Il Prefetto può delegare al Vice-Prefetto determinati compiti in relazione alla direzione delle attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, fatte salve le competenze degli altri Organi.

DELLA CONGREGAZIONE DEI CONSERVATORI

Art. 18 - Composizione e durata della carica

La Congregazione dei Conservatori è composta da sette membri, ecclesiastici o laici, nominati dall'Arcivescovo di Milano e così individuati:

- a) il Prefetto, membro di diritto;
- b) un rappresentante della Famiglia Borromeo;
- c) due membri designati direttamente dall'Arcivescovo di Milano;

- d) un membro designato dall'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori;
- e) un membro designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde;
- f) un membro designato dalla Fondazione Lambriana, fondazione per attività religiose e caritative.

Il mandato della Congregazione dei Conservatori ha termine con l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al quinto esercizio.

In caso di sostituzione di uno o più Conservatori i componenti di nuova nomina scadono con il termine del mandato della Congregazione.

I membri della Congregazione dei Conservatori possono essere riconfermati.

Art. 19 - Competenze

Alla Congregazione dei Conservatori compete, a norma del Codice di Diritto Canonico, l'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività e dei beni della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Sono atti di amministrazione straordinaria quelli stabiliti dal Codice di Diritto Canonico e quelli definiti dall'Arcivescovo di Milano ai sensi del can. 1281.

Gli atti di amministrazione straordinaria nonché le alienazioni e gli atti peggiorativi di cui ai cann. 1291 e ss. devono essere posti nel rispetto delle prescritte autorizzazioni canoniche. La Congregazione dei Conservatori, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme previste dal diritto ecclesiastico, può delegare:

- a) al Presidente e/o al Segretario Generale l'amministrazione ordinaria, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- b) al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Segretario Generale particolari compiti, determinandone i limiti, nonché il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Resta fermo il potere della Congregazione dei Conservatori di impartire direttive e riservare a sé decisioni rientranti nelle materie delegate. È in ogni caso riservato alla Congregazione dei Conservatori:

- a) l'approvazione del Bilancio Preventivo;
- b) l'approvazione del Bilancio Consuntivo e della Relazione accompagnatoria;
- c) la valutazione dell'andamento della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- d) l'approvazione degli incrementi e, in generale, le variazioni del Patrimonio Culturale e Non Culturale;
- e) l'elaborazione del parere da trasmettere all'Arcivescovo di Milano in occasione della nomina del Prefetto;
- f) il consenso richiesto in occasione della cooptazione dei nuovi Dottori e della nomina di Dottori Aggregati;
- g) la nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Generale;
- h) l'assunzione, anche su proposta del Segretario Generale, del personale dipendente, determinandone le retribuzioni;
- i) l'adozione dei provvedimenti disciplinari di maggiore importanza.

Art. 20 - Riunioni

La Congregazione dei Conservatori è convocata dal Presidente con cadenza di norma bimestrale. Il Presidente deve convocare entro 15 giorni la Congregazione quando richiesto da almeno tre membri. La richiesta deve contenere anche gli argomenti da trattare. Qualora il Presidente non vi provveda, i membri che hanno avanzato la richiesta possono convocare direttamente la Congregazione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei Conservatori e per la validità delle delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è segreto quando la deliberazione concerne le persone.

Le riunioni della Congregazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario Generale devono, tuttavia, essere presenti nel luogo di convocazione, dove la riunione si considererà tenuta.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, senza diritto di voto.

Per la redazione del verbale delle adunanze il Presidente nomina di volta in volta un segretario, scelto anche al di fuori della Congregazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

DEL PRESIDENTE DELLA CONGREGAZIONE DEI CONSERVATORI**Art. 21 - Nomina**

Il Presidente della Congregazione dei Conservatori è scelto dall'Arcivescovo di Milano tra i componenti della Congregazione, sentito il Collegio dei Dottori. Il suo mandato scade con il termine del mandato della Congregazione dei Conservatori. Il Presidente può essere rinnovato più volte.

Il Prefetto non può essere nominato Presidente della Congregazione dei Conservatori.

Art. 22 - Competenze

Il Presidente della Congregazione dei Conservatori:

- a) ha la rappresentanza legale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- b) convoca e presiede la Congregazione dei Conservatori fissando l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) cura l'esecuzione delle delibere e adotta i provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla Congregazione per la ratifica nella riunione successiva;
- d) predisponde, con il supporto del Segretario Generale e con l'assistenza del Prefetto, il progetto di Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all'approvazione della Congregazione dei Conservatori;
- e) predisponde, con il supporto del Segretario Generale, il progetto di Bilancio Consuntivo e la Relazione Accompagnatoria;

- f) sottopone alla Congregazione la proposta di adozione di delibere aventi ad oggetto atti relativi ad attività non previste dal Bilancio Preventivo annuale;
- g) propone, sentito il Prefetto, la nomina e la revoca del Segretario Generale;
- h) propone l'affidamento di incarichi speciali ai singoli Conservatori o a terzi esperti.

DEL COMITATO RISTRETTO

Art. 23 - Composizione

Il Comitato Ristretto è costituito dal Prefetto, dal Vice-Prefetto, dal Direttore della Biblioteca, dal Direttore della Pinacoteca e dal Presidente della Congregazione dei Conservatori.

Art. 24 - Competenze

Al Comitato Ristretto compete:

- a) definire le modalità di realizzazione delle singole iniziative, comprese quelle inserite nel Piano annuale di cui all'art. 11, co. 3, lett. a);
- b) verificare e supportare la realizzazione dei progetti di ricerca e di specifiche iniziative e attività finalizzate alla promozione della valorizzazione e della conoscenza del Patrimonio Culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- c) curare l'esecuzione dei prestiti, già autorizzati, di manoscritti, di stampati o di opere d'arte.

Il Comitato Ristretto adotta, con delibera assunta a maggioranza assoluta, un Regolamento per organizzare la propria attività. Detto Regolamento deve essere trasmesso all'Arcivescovo di Milano.

Art. 25 - Riunioni e decisioni

Il Comitato Ristretto è convocato dal Prefetto ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando richiesto da almeno due membri.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Prefetto.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato Ristretto se invitato dal Prefetto.

DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 26 - Nomina

La Congregazione dei Conservatori, su proposta del Presidente (che a sua volta ha preventivamente sentito il Prefetto), nomina il Segretario Generale, determinandone il compenso. Il Segretario resta in carica, salvo revoca, sino al-

l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla sua nomina.

Art. 27 - Competenze

Il Segretario Generale è responsabile della struttura amministrativa, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Congregazione dei Conservatori e può essere invitato alle riunioni del Collegio dei Dottori e del Comitato Ristretto.

Svolge i compiti affidatigli in collaborazione con il Presidente, nel rispetto delle norme del presente Statuto e sulla base delle direttive ricevute dalla Congregazione dei Conservatori e dal Presidente stesso.

Il Segretario Generale:

- a) sovrintende allo svolgimento delle attività amministrative della Veneranda Biblioteca Ambrosiana;
- b) assiste, dal punto di vista tecnico-amministrativo, alla realizzazione delle iniziative di carattere scientifico-culturale o promozionali (compresa la raccolta di fondi), mantenendo i necessari contatti con le istituzioni pubbliche e i privati;
- c) garantisce agli Organi il necessario supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle rispettive funzioni;
- d) provvede alla tempestiva informazione degli Organi in ordine all'andamento economico-finanziario della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e al rispetto delle previsioni contenute nel Bilancio Preventivo annuale;
- e) dirige il personale dipendente e cura i rapporti con lo stesso, sottoponendo alla Congregazione dei Conservatori le proposte di assunzione, nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari di maggior importanza;
- f) predispose i documenti necessari per l'elaborazione del progetto di Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- g) cura la tenuta dei libri contabili e l'archiviazione dei documenti.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28 - Nomina

Il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da tre membri nominati dall'Arcivescovo di Milano e sono così designati:

- a) uno dal Collegio dei Dottori,
- b) uno dalla Congregazione dei Conservatori,
- c) uno, con funzioni di Presidente, dall'Arcivescovo di Milano.

I Revisori durano in carica sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori legali.

Art. 29 - Competenze

Al Collegio dei Revisori dei Conti compete il controllo della gestione della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e la verifica delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori deve redigere un parere circa il progetto di Bilancio Consuntivo e lo trasmette alla Congregazione dei Conservatori prima della riunione prevista per l'approvazione.

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO**Art. 30 - Esercizio finanziario e Bilancio Consuntivo**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il progetto di Bilancio Consuntivo, unitamente al parere del Collegio dei Revisori, deve essere messo a disposizione dei membri della Congregazione dei Conservatori almeno 15 giorni prima della data della riunione convocata per la sua approvazione. La Congregazione dei Conservatori provvede all'approvazione del Bilancio Consuntivo e della Relazione accompagnatoria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 31 - Il Bilancio Preventivo

Il progetto del Bilancio Preventivo deve essere trasmesso alla Congregazione dei Conservatori almeno 15 giorni prima della data della riunione convocata entro il 30 novembre per la sua approvazione.

Gli organi della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, per quanto di competenza, devono agire nei limiti di quanto previsto dal Bilancio Preventivo e del Piano annuale di cui all'art. 11, co. 3, lett. a).

DELLA ACCADEMIA AMBROSIANA**Art 32 - L'Accademia Ambrosiana**

All'interno della Veneranda Biblioteca Ambrosiana è costituita l'Accademia Ambrosiana, di cui è Gran Cancelliere l'Arcivescovo di Milano e Presidente il Prefetto della stessa Veneranda Biblioteca.

L'Accademia ha un proprio Statuto approvato dall'Arcivescovo di Milano.

DISPOSIZIONE FINALE**Art. 33 - Modifiche e interpretazione delle norme statutarie**

Le disposizioni di queste Norme, approvate dall'Arcivescovo di Milano, non potranno essere modificate, integrate o abrogate, se non con l'approvazione dello stesso Arcivescovo di Milano, al quale spetta, altresì, la loro interpretazione autentica.

Approvazione Statuto Accademia Ambrosiana

Oggetto: Modifica Statuto Accademia Ambrosiana
Prot. Gen. n. 2163

Con decreto in data 20 marzo 2008 il Card. Dionigi Tettamanzi aveva provveduto a costituire, in connessione alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, l'Accademia Ambrosiana, che raccoglieva le realtà precedenti dell'Accademia di S. Carlo Borromeo e dell'Accademia di sant'Ambrogio.

Per reggere le attività dell'Accademia venne anche introdotto uno statuto, approvato *ad experimentum* per un triennio.

L'esperienza di questi anni ha mostrato la positività della strada intrapresa, con la costituzione di nuove Classi che arricchiscono il bagaglio di proposta culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Desiderando pertanto superare il regime sperimentale dei vigenti statuti, visto quanto stabilito all'art. 32 delle Norme della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, con il presente atto,

APPROVIAMO

lo Statuto dell'**Accademia Ambrosiana**, secondo il testo allegato al presente atto.

Il nuovo Statuto, che ripropone nella sostanza le scelte già assunte, entrerà in vigore il 25 luglio 2014 e sostituirà in tutto il testo vigente.

Affidiamo tutti gli accademici, che a diverso titolo collaborano con l'Accademia Ambrosiana, invochiamo la benedizione del Signore.

Milano, 21 luglio 2014

† *Angelo card. Scola*
Cardinale Arcivescovo

mons. Marino Mosconi
Cancelliere Arcivescovile

STATUTO DELL'ACCADEMIA AMBROSIANA

PREMESSA

All'*Accademia* – istituita con finalità artistiche il 25 giugno 1620 dall'Arcivescovo di Milano, Cardinale Federico Borromeo – s'ispirò l'attività dell'*Accademia di S. Carlo Borromeo* fondata per iniziativa del cardinale Giovanni

Battista Montini nel 1963. Nel 2003 le si affiancò l'*Accademia di Sant'Ambrogio*. Entrambe le Accademie sono state riunite nell'*Accademia Ambrosiana*, istituita dal cardinale Dionigi Tettamanzi il 20 marzo 2008.

ART. 1 - *L'Accademia Ambrosiana*, istituita dall'Arcivescovo di Milano Cardinale Dionigi Tettamanzi, ha sede in Milano presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Essa si configura come una struttura di carattere scientifico che, con l'autonomia garantita dal presente Statuto, si inserisce organicamente nell'ambito delle attività della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, retta dalle *Norme* proprie (cf art. 32).

ART. 2 - *L'Accademia Ambrosiana* promuove, in modo coordinato e sistematico, ricerche e pubblicazioni nei diversi campi della cultura, contribuendo a suscitare un sempre più vasto interesse nel mondo scientifico e insieme a rendere la Veneranda Biblioteca Ambrosiana un luogo di confronto e di scambio per gli studiosi delle altre istituzioni accademiche.

ART. 3 - L'Arcivescovo di Milano è il Gran Cancelliere dell'*Accademia Ambrosiana*. A lui spetta l'alta direzione dell'*Accademia*, la nomina dei membri della stessa, il conferimento di attestati e onorificenze.

ART. 4 - Presidente dell'*Accademia Ambrosiana* è il Prefetto *pro tempore* della Veneranda Biblioteca Ambrosiana; a lui spetta la direzione generale e il coordinamento delle attività accademiche. Il Presidente nomina i Direttori delle Classi per un quinquennio, scegliendoli fra i membri del Collegio dei Dottori della Biblioteca Ambrosiana, sentito il medesimo Collegio e il Consiglio Direttivo della Classe pertinente. Vice Presidente è il Vice Prefetto *pro tempore*, che coadiuva il Presidente nella direzione generale e lo rappresenta nelle sue funzioni.

ART. 5 - Il Presidente, su proposta dei Direttori delle Classi, nomina tra i membri del corpo accademico il Segretario Accademico Generale (*Delegatus Academicus*). Al Segretario Accademico Generale compete di assistere il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e di coordinare l'attività del Segretariato Accademico. Rimane in carica cinque anni e il suo incarico può essere riconfermato.

CLASSI DI STUDI

ART. 6 - *L'Accademia Ambrosiana* è organizzata in Classi, ovvero in settori di ricerca, che a loro volta possono essere suddivisi in Sezioni. L'Accademia comprende otto Classi: Studi Borromaici; Studi Ambrosiani; Studi sull'Estremo Oriente; Italianistica; Slavistica; Studi sul Vicino Oriente; Studi Greci e Latini; Studi Africani. L'istituzione di altre Classi o Sezioni è regolata dal seguente art. 7.

ART. 7 - L'istituzione di nuove Classi è riservata al Gran Cancelliere che, sentito il Collegio dei Dottori, nomina gli Accademici fondatori. La riduzione del numero delle Classi o la modifica della loro denominazione è riservata al Gran Cancelliere, sentito il Collegio dei Dottori. L'istituzione di Sezioni è riservata al Presidente su proposta del Direttore della Classe competente, sentito il Consiglio Direttivo di Classe.

ORGANI ACCADEMICI

ART. 8 - L'Assemblea Accademica generale è indetta su iniziativa del Gran Cancelliere, che in prima persona ne stabilisce l'ordine del giorno e la presiede, affidando al Presidente la convocazione dei membri. Compete all'Assemblea Accademica generale trattare temi di ricerca comuni alle Classi e proporre orientamenti generali per l'attività dell'Accademia. Di norma l'Assemblea generale è indetta ogni tre anni.

ART. 10 - L'Assemblea ordinaria di ciascuna Classe è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e/o su richiesta dei due terzi degli Accademici. Essa formula il programma di lavoro e discute quanto concerne l'attività istituzionale. L'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei membri presenti. Le delibere sono valide se prese con la maggioranza dei voti dei presenti. Per le questioni economiche o che comportino un coinvolgimento istituzionale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, nonché in generale per tutte le questioni che in qualunque modo impegnino la Veneranda Biblioteca Ambrosiana nei confronti di terzi, è necessaria la ratifica dei competenti organi della Veneranda Biblioteca Ambrosiana stessa, come precisato nell'art. 16.

ART. 11 - Alle Assemblee sono sempre invitati, senza diritto di voto, i membri onorari, il Collegio dei Dottori e il Presidente della Congregazione dei Conservatori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

ART. 12 - Ciascuna Classe è guidata da un Consiglio Direttivo, che comprende il Presidente dell'*Accademia*, il Direttore della Classe e altri sette membri: tre membri scelti tra gli Accademici dal Direttore, con il parere favorevole del Presidente; tre membri eletti dall'Assemblea degli Accademici; e un membro scelto con criterio stabilito dal regolamento di ciascuna Classe. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Compito del Consiglio è di curare l'esecuzione delle delibere prese dall'Assemblea e di coordinare l'attività della Classe. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Accademia o, in sua assenza, dal Direttore.

ART. 13 - Ciascuna Classe si doterà di un proprio Regolamento interno, la cui stesura e le seguenti variazioni saranno predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dal Presidente. Il Regolamento potrà anche normare l'articola-

zione della Classe in eventuali Sezioni per lo studio specifico di particolari materie, che andranno istituite secondo il disposto dell'art. 7.

ART. 14 - I Segretari Accademici di ciascuna Classe e Sezione sono nominati dai rispettivi Direttori, sentito il Collegio dei Dottori e il Consiglio Direttivo della Classe, con l'approvazione del Presidente. Compito dei Segretari Accademici è il coordinamento dell'attività della Classe, con funzione subordinata al Direttore, per la Classe o Sezione di rispettiva competenza. L'incarico di tutti i Segretari ha durata quinquennale ed è riconfermabile; il mandato scade con il termine del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Il Segretariato Accademico è composto dal Segretario Accademico Generale e dai Segretari delle Classi e delle Sezioni. Si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione del Segretario Accademico Generale, che stabilisce l'ordine del giorno. Gli compete il coordinamento generale della gestione delle attività accademiche.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

ART. 16 - L'*Accademia Ambrosiana* opera all'interno della struttura e sulla base delle disposizioni statutarie che presiedono l'amministrazione della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, secondo quanto stabilito dalle *Norme*, in particolare agli artt. 19, 27, 30 e 31. Per quanto riguarda le iniziative rientranti nel piano annuale di attività scientifico-culturale della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e per i singoli progetti di ricerca o le iniziative specifiche si osservano le disposizioni date dalle *Norme* (artt. 11, c. 2 lettera b e c. 3 lettera a-b; 24 a-b), chiedendo l'approvazione della Congregazione dei Conservatori sui preventivi di spesa. L'attività propria di ciascuna Classe è gestita attraverso una contabilità distinta. Tutte le cariche accademiche sono di carattere onorifico e non danno diritto ad alcuna remunerazione.

NOMINE

ART. 17 - I membri dell'*Accademia*, scelti tra studiosi segnalatisi nel campo di studio specifico di ciascuna Classe, sono nominati dal Gran Cancelliere, su proposta di ciascun Consiglio Direttivo alla luce delle indicazioni offerte dall'Assemblea degli Accademici. Possono essere nominati membri onorari persone che si sono particolarmente distinte per motivi di benemeranza in favore delle attività dell'*Accademia*. I membri dell'*Accademia* sono nominati a vita. Essi decadono dalla loro qualifica, oltre che per eventuali dimissioni, anche per gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - Eventuali modifiche al presente Statuto saranno apportate dal Gran Cancelliere, sentiti il Collegio dei Dottori, i Consigli Direttivi di ciascuna Classe e, per quanto riguarda eventuali questioni economiche, la Congregazione dei Conservatori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

ART. 19 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme canoniche vigenti in materia.